

STUDIO
BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI

Dott. Giovanni Boidi
Dott. Piero Cecchetti
Dott. Concetta Bonaffini
Dott. Claudia Sgualdino
Dott. Francesca Colonna

Dott. Maurizio Orsi
Dott. Paolo Spriano
Dott. Serena Casalis
Dott. Stefano Angelino

Corso Vittorio Emanuele II n. 68
10121 - Torino

Tel. +39 011 0922.922
Tel. +39 011 5612.555
Fax +39 011 0922.923
Email: segreteria@bceassociati.it
Email: info@bceassociati.it

P. IVA 10428410012

Via Settembrini n. 26/a
20124 - Milano

CIRCOLARE

**Ai Gentili Clienti
Loro Sedi**

m/email

Torino, 27 dicembre 2018

Circolare n. 8/2018

**Oggetto: NOVITA' E CONFERME DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2019 IN
MATERIA FISCALE E FINANZIARIA**

Il giorno 19 dicembre 2018 è entrata in vigore la **Legge 136/2018**, di conversione al **DL n. 119/2018**, contenente "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*" collegate alla Legge di Bilancio 2019.

La Legge conferma la maggior parte delle disposizioni previste dal DL del 23 ottobre 2018, oltre ad introdurre alcune novità; si vuole qui fornire una panoramica dei punti principali oggetto di conferma e definizione.

**1) DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE E DEGLI
ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

Viene confermata dalla Legge 136/2018 la definizione dei PVC consegnati **entro il 24/10/2018**. La definizione richiede la **presentazione di un'apposita dichiarazione** al fine di regolarizzare le violazioni constatate in materia di IRES/IRPEF e addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA e riguarda solo i verbali per i quali alla predetta data non era stato ancora notificato l'avviso di accertamento o ricevuto l'invito al contraddittorio.

La dichiarazione dovrà essere presentata **entro il 31/05/2019** in riferimento ai periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento.

La definizione si perfeziona, oltre che con la presentazione della dichiarazione, con il versamento in un'unica soluzione o della prima rata sempre entro il 31/05/2019.

In merito alla rateazione, le somme dovute possono essere versate in un **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo, effettuate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre e maggiorate degli interessi legali calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata. Inoltre, è esclusa la possibilità di compensazione delle somme dovute con i crediti disponibili.

Viene confermata la **definizione agevolata degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione e degli atti di recupero** notificati entro il 24/10/2018, che non sono stati impugnati e ancora impugnabili a tale data.

La definizione richiede il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni/interessi/eventuali accessori, entro **30 giorni** dalla predetta data, ovvero, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso, che residua dopo il 24/10/2018;

Confermata anche la **definizione agevolata delle somme contenute negli inviti al contraddittorio** notificati entro il 24/10/2018; anche in questo caso viene richiesto il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni/interessi/eventuali accessori, entro **30 giorni** dalla predetta data.

Ultima conferma in merito riguarda il **perfezionamento della definizione degli accertamenti con adesione**, sottoscritti entro il 24/10/2018, attraverso il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni/interessi/eventuali accessori, entro **20 giorni** dalla redazione dell'atto di accertamento.

Anche per gli ultimi 3 casi citati è prevista la possibilità di rateazione in un **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo ed è esclusa la possibilità di compensazione delle somme dovute con i crediti disponibili.

La definizione è altresì **esclusa** per gli atti emessi nell'ambito della c.d. "**voluntary disclosure**".

2) DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI ("ROTTAMAZIONE-TER")

La Legge di conversione conferma la riapertura dei termini per la **definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017**.

Il contribuente potrà estinguere il debito, **senza sanzioni e interessi**, effettuando il pagamento integrale o rateale, con riferimento alle somme:

- affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive/notifica della cartella di pagamento.

Per le sanzioni relative alle violazioni del **Codice della strada** la definizione agevolata si applica **limitatamente agli interessi**.

Sono **escluse** dalla definizione le somme iscritte al ruolo riguardanti:

- recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi/premi dovuti dagli Enti previdenziali;

Per aderire, il soggetto interessato dovrà presentare una **dichiarazione entro il 30/04/2019**, utilizzando l'apposito modello (mod. DA-2018) e indicando il numero di rate scelto e la pendenza dei giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l'impegno a rinunciare a tali giudizi.

Per beneficiare degli effetti della definizione, dovranno presentare la dichiarazione anche quei soggetti che, attraverso pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute per i carichi in esame.

Entro il 30/06/2019 verrà comunicato dall'Agente al debitore l'importo dovuto e il piano di rimborso da seguire. Il rimborso, oltre che in un'unica soluzione, può essere richiesto in forma rateale, sino ad un numero massimo di 18 rate consecutive.

Il **pagamento delle rate**, maggiorate dell'interesse del 2% annuo a decorrere dal 01/08/2019, verrà così effettuato:

- prima rata del 10% entro il 31/07/2019;
- seconda rata del 10% entro il 30/11/2019;
- per le rate successive, tutte di pari importo, verranno effettuati 4 versamenti l'anno a decorrere dal 2020.

Provvedendo al versamento presso gli sportelli dell'Agente di riscossione, le somme possono essere **compensate con i crediti** non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, **maturati nei confronti della Pubblica amministrazione**.

Il **ritardo nel pagamento** integrale delle rate **non superiore a 5 giorni** non determina l'inefficacia della definizione e non comporta l'applicazione di interessi.

A seguito della presentazione della domanda di definizione sono **sospesi i termini di prescrizione/decadenza**; inoltre **l'Agente** della riscossione **non può avviare nuove azioni esecutive e il debitore non è considerato inadempiente**.

Ai fini del rilascio del **DURC**, il soggetto deve dichiarare l'intenzione di aderire alla "rottamazione-ter" in esame.

Nei confronti dei soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata, prevista dal **DL n. 148/2017**, e che hanno provveduto, **entro il 7/12/2018**, all'integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, è previsto il differimento automatico dell'importo residuo ancora dovuto, il cui versamento va effettuato in **10 rate consecutive** di pari ammontare con scadenza il 31/7 e il 30/11 di ogni anno, a decorrere dal 2019.

Anche in tal caso, il **ritardo nel pagamento** delle rate **non superiore a 5 giorni** non determina l'inefficacia della definizione e non comporta l'applicazione di interessi. Inoltre, quanto dovuto può essere **compensato con i crediti** non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, **maturati nei confronti della Pubblica amministrazione**.

3) ESTINZIONE DEI DEBITI FINO A 1.000 EURO

È confermato **l'annullamento automatico in data 31/12/2018** dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, **fino a € 1.000**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'01/01/2000 al 31/12/2010, ancorché riferiti a cartelle oggetto della "rottamazione-ter".

Quanto versato fino al 23/10/2018 resta definitivamente acquisito mentre le somme versate dal 24/10/2018 sono imputate alle rate da corrispondere relativamente ad altri debiti inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento ovvero, in mancanza, a debiti scaduti/in scadenza. In mancanza anche di questi ultimi, tali somme sono rimborsate.

La disposizione non è applicabile ai carichi relativi al recupero di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi/premi dovuti dagli Enti previdenziali.

4) DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

La definizione agevolata delle controversie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e il cui ricorso in primo grado sia stato **notificato entro il 24/10/2018**, può essere definita secondo le seguenti disposizioni:

- pagamento di un **importo pari al valore della controversia**, ossia l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;
- **pagamento del 90%** del valore della controversia, nel caso il **ricorso pendente** sia iscritto nel **primo grado**;
- **pagamento del 40%** del valore della controversia, nel caso di **soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nella pronuncia di primo grado** depositata al 24/10/2018;
- **pagamento del 15%** del valore della controversia, nel caso di **soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nella pronuncia di secondo grado** depositata al 24/10/2018;

Nel caso di **accoglimento parziale**, l'importo del tributo al netto degli interessi/eventuali sanzioni è dovuto:

- per intero in relazione alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale;
- in misura ridotta, secondo le suddette percentuali, per la parte di atto annullata;

Le controversie tributarie pendenti innanzi alla **Corte di Cassazione** alla data del **19/12/2018** per le quali **l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente** in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un **importo pari al 5%** del valore della controversia.

Le controversie relative esclusivamente alle **sanzioni non collegate ai tributi**, possono essere definite con il pagamento:

- del **15% del valore** della controversia in caso di **soccombenza dell'Agenzia delle Entrate** nell'ultima/unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24/10/2018;
- del **40% negli altri casi**.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle **sanzioni collegate ai tributi**, per la definizione **non è dovuto alcun importo** relativo alle sanzioni se il rapporto relativo ai tributi è stato definito, anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Per perfezionare la definizione è necessario, oltre alla presentazione della domanda, il pagamento degli importi dovuti o della prima rata **entro il 31/05/2019**. La rateazione è consentita in un **massimo di 20 rate trimestrali**, maggiorate di interessi legali calcolati dall'01/06/2019 alla data del versamento.

Occorre sottolineare che dagli importi dovuti viene scomputato quanto già versato in pendenza di giudizio e che la definizione non comporta la restituzione delle somme già versate anche se eccedenti quanto dovuto per la definizione.

Le **controversie definibili non sono sospese**, salvo che il contribuente presenti un'apposita richiesta al Giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni in esame. In tal caso il processo è **sospeso fino al 10/06/2019**. Se entro tale data il contribuente deposita, presso l'organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta **sospeso fino al 31/12/2020**.

5) SANATORIA IRREGOLARITA' FORMALI

Vengono **soppresse** in sede di conversione le **disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale**, sostituite dalla **regolarizzazione delle irregolarità**, infrazioni e inosservanze di obblighi / adempimenti di **natura formale**:

- commesse fino al 24/10/2018;
- che non rilevano sulla determinazione della base imponibile IRPEF/IRES/IVA/IRAP e sul pagamento dei tributi.

La regolarizzazione non è consentita per atti emessi nell'ambito della c.d. "voluntary disclosure", di attività finanziarie/patrimoniali costituite o detenute all'estero e per le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 19/12/2018.

Richiede il versamento di **euro 200 per ciascun periodo d'imposta** cui si riferiscono le violazioni, da versare in **2 rate** di pari importo entro il 31/05/2019 e il 02/03/2020.

Il perfezionamento avviene con il versamento delle somme dovute e la **"rimozione" delle irregolarità/omissioni**.

6) FATTURAZIONE ELETTRONICA

a. ATTENUAZIONE DEL REGIME SANZIONATORIO

Viene confermata l'introduzione per il primo semestre 2019 del **regime "attenuato"** delle **sanzioni** in materia di fatturazione elettronica.

- **Nessuna sanzione** se l'emissione avviene entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA;
- **Sanzione ridotta all'80%** se l'emissione avviene entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

Per i **contribuenti mensili** il predetto regime sanzionatorio è applicabile **fino al 30/09/2019**.

b. ESONERO FATTURA ELETTRONICA OPERATORI SANITARI

Viene previsto l'esonero per il 2019 dall'obbligo di fatturazione elettronica anche a favore dei soggetti tenuti all'invio dei dati al **Sistema Tessera Sanitaria (STS)**, al fine dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle **fatture emesse i cui dati sono inviati al STS**.

c. EMISSIONE DELLA FATTURA

È confermata la modifica dell'art. 21, DPR n. 633/72, a **decorrere dall'01/07/2019**, in base alla quale:

- la fattura va emessa **entro 10 giorni** dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72;
- nella fattura deve essere riportata anche la data in cui è effettuata la cessione/prestazione o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, ossia la **data di effettuazione dell'operazione**, sempreché diversa dalla data di emissione.

d. ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE

Le fatture emesse devono essere annotate nel registro delle fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.

e. ANNOTAZIONE FATTURE ACQUISTI

Il contribuente deve annotare nel registro degli acquisti le fatture/bollette doganali relative ai beni/servizi acquistati/importati, comprese le autofatture ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, **anteriamente alla liquidazione periodica** nella quale è esercitata la detrazione dell'imposta.

È stato **soppresso l'obbligo di numerare in ordine progressivo** le fatture/bollette doganali e di conseguenza di riportare lo stesso nel registro.

7) DETRAZIONE IVA A CREDITO E DICHIARAZIONI/LIQUIDAZIONI IVA PRECOMPLIATE

È confermata la modifica dell'art. 1, comma 1, DPR n. 100/98 in base alla quale **entro il termine della liquidazione periodica** può essere **detratta l'IVA** a credito relativa alle **fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione**, ad eccezione per le fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Viene inoltre previsto che **"dalle operazioni IVA 2020"** l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi, sul proprio sito Internet, le bozze dei seguenti documenti:

- **registri fatture emesse / acquisti;**
- **liquidazioni periodiche IVA;**
- **dichiarazione annuale IVA.**

A favore dei soggetti che, anche per il tramite di un intermediario abilitato, convalidano/integrano i dati proposti **viene meno l'obbligo di tenuta dei predetti registri.**

Con riferimento ai soggetti in **contabilità semplificata** (per cassa) persiste **l'obbligo di tenuta:**

- del **registro degli incassi/pagamenti** di cui all'art. 18, comma 2, DPR n. 600/73;
- dei **registri IVA** in caso di opzione per il metodo "registrato=incassato/pagato" ex art. 18, comma 5, DPR n. 600/73.

8) TRASMISSIONE TELEMATICA DEL CORRISPETTIVI

Vengono confermate le novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Con la modifica del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che **a decorrere dall'01/01/2020** i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 **memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.** Ciò consente agli stessi di non tenere il registro dei corrispettivi.

La nuova disposizione viene applicata ai soggetti con un **volume d'affari superiore a euro 400.000.**

Per il 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31/12/2018 in base alle previgenti disposizioni.

È confermato inoltre il riconoscimento nel **2019/2020** di un **contributo** per l'acquisto/adattamento degli **strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione** dei corrispettivi pari al **50% della spesa** sostenuta nel limite di euro 250 in caso di acquisto e euro 50 in caso di adattamento, per ciascun strumento.

9) GIUSTIZIA TRIBUTARIA DIGITALE

A decorrere dall'01/07/2019 il **processo tributario** va **instaurato con la modalità telematica** disciplinata dal DM n. 163/2013 (**SIGiT**), ad eccezione delle liti nelle quali il contribuente non deve essere assistito da un difensore, ossia per le cause fino ad euro 3.000. La novità interessa i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato dalla predetta data.

Le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado in modalità analogica.

Viene prevista la possibilità di attivare, da almeno una delle parti, l'**udienza a distanza**, ossia con collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente. In tal caso, la richiesta deve essere formulata nel ricorso ovvero nel primo atto difensivo.

Lo Studio e i suoi Professionisti rimangono a disposizione per eventuali precisazioni o approfondimenti in merito.

Cordiali saluti.

STUDIO BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI